

## VERBALE DI ACCORDO

Bergamo, 1° febbraio 2018

Tra

▪ UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, anche in qualità di Capogruppo

e

▪ la Delegazione Sindacale di Gruppo di:

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

UILCA

Premesso che:

1. con l'Accordo Quadro 26.10.2017, relativo all'aggiornamento del Piano Industriale 2019-2020, comprensivo della fusione per incorporazione in UBI Banca delle cd. "Bridge Banks", le Parti hanno convenuto, al comma 1 dell'art. 3.1, che *"fermo restando il trattamento economico complessivamente spettante a ciascun dipendente al momento dell'incorporazione o trasferimento del ramo d'azienda, le Aziende (UBI Banca, UBI Sistemi e Servizi e UBI Leasing) continueranno a riconoscere a tutti i Dipendenti interessati, oltre al trattamento contrattuale nazionale, la complessiva disciplina di secondo livello già in vigore presso la società di provenienza, che rimarrà transitoriamente in essere fino alla data di scadenza prevista dalla contrattazione di secondo livello definita per ogni società incorporata (31.12.2017 per NBM e NBEL e data di incorporazione per NCRC). Restano congelate, alla data di rispettiva incorporazione, le eventuali dinamiche e/o nuove attribuzioni retributive e/o inquadramentali derivanti dalla medesima disciplina"*;

al comma 2 del medesimo articolo, le Parti hanno stabilito altresì che: *"successivamente, nei confronti del medesimo personale troverà applicazione la disciplina contrattuale aziendale secondo i criteri che saranno specificamente definiti nell'ambito di apposito accordo contenente criteri, modalità e tempistiche per l'armonizzazione con la contrattazione di secondo livello in vigore in UBI Banca, da stipularsi entro la data del 31.1.2018, permanendo eventualmente fino a tale data in via di fatto l'applicabilità della disciplina di secondo livello di cui al precedente comma 1"*;

2. con l'accordo sopra citato le Parti hanno inoltre definito che *"i trattamenti economici e accessori in tema di mobilità, per i trasferimenti disposti a iniziativa delle Aziende dalla data di rispettiva incorporazione, saranno riconosciuti nel periodo transitorio in misura pari al 30% delle previsioni tempo per tempo vigenti in UBI Banca, con esclusione del Personale che fruisce dei mezzi di trasporto aziendale, in sostituzione, se migliorativi, delle previsioni eventualmente in essere presso le Banche di provenienza. Resta comunque inteso che i trattamenti economici e accessori in tema di mobilità che saranno definiti (ai sensi di quanto riportato al precedente punto 1), troveranno applicazione dalla data di rispettiva incorporazione delle Bridge Banks in UBI Banca, individuando opportuni raccordi, anche in termini di compatibilità economica, con i trattamenti riconosciuti (ai sensi di quanto sopra) alle risorse interessate da trasferimento della sede di lavoro"*;

3. le Parti hanno infine convenuto che, a partire dalle rispettive date di incorporazione, ai dipendenti delle cd. Bridge Banks e delle loro controllate venga applicata l'intera disciplina in materia di rapporti bancari, ivi comprese le agevolazioni creditizie, applicata ai dipendenti di UBI Banca;

FIRST - CISL

FISAC - CGIL

4. in attuazione di quanto previsto nell'Accordo Quadro citato, le Parti hanno effettuato incontri nel corso dei quali è stato sviluppato un ampio e approfondito confronto finalizzato a definire tempi e modalità di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi rispettivamente applicati al Personale in esame e al Personale di UBI Banca;
5. la complessiva disciplina contrattuale di secondo livello attualmente vigente in UBI Banca (e in UBI Sistemi e Servizi) è stata convenuta tra le Parti con il Protocollo di intesa sindacale 11.12.2016 (ivi compreso quanto precisato con Verbale di incontro del 6.2.2017), con il Verbale di Accordo 26.7.2017, con le precisazioni in essi contenute, nonché con il Verbale di Accordo 24.1.2018.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:

### Articolo 1

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La complessiva disciplina di secondo livello di UBI Banca di cui al punto 5 delle premesse viene applicata, dal 1° marzo 2018, al personale destinatario del CCNL 31.03.2015 proveniente dalle cd. "Bridge Banks" (dipendenti già confluiti in UBI, UBIS e UBI Leasing provenienti da ex Banca Adriatica, ex Carilo, ex Banca Tirrenica ed ex Banca Federico del Vecchio, nonché il personale di Banca Teatina e di Etruria Informatica) a cui il presente accordo si riferisce, salvo quanto previsto agli articoli che seguono e con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo.
2. Nei confronti del personale di Etruria Informatica trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1.6 e 3.1 dell'Accordo Quadro 26.10.2017, per quanto compatibile.
3. La disciplina di secondo livello già in vigore presso la società di provenienza rimarrà transitoriamente e in via di fatto complessivamente in essere fino al 28.2.2018 ovvero sino alle decorrenze definite per gli istituti contrattuali negli articoli che seguono.

### Articolo 3 Decorrenze

1. Fermo quanto previsto al precedente art. 2, le previsioni normative ed economiche individuate nella tabella che segue saranno applicate nelle società in esame con le decorrenze in essa indicate.

ISTITUTO	RIF. NORMATIVO	DECORRENZA
Trattamenti economici e accessori in tema di mobilità nella misura del 50% dei valori di UBI Banca, fatte salve le condizioni migliorative previste per la "mobilità ordinaria")	art. 3.1 Accordo Quadro 26.10.2017	1 marzo 2018
Trattamenti economici e accessori in tema di mobilità nella misura del 75% dei valori di UBI Banca, fatte salve le condizioni migliorative previste per la "mobilità ordinaria)	art. 3.1 Accordo Quadro 26.10.2017	1 gennaio 2020
Trattamenti economici e accessori in tema di mobilità nella misura del 100% dei valori di UBI Banca	art. 3.1 Accordo Quadro 26.10.2017	1 luglio 2020
permessi retribuiti	art. 1.7 Verbale di Accordo del 26.7.2017	1 marzo 2018
dipendenti con disabilità superiore al 70%	art. 4.4 Verbale di Accordo del 26.7.2017	1 gennaio 2020
contributo monoreddito	art. 3.15 Protocollo di Intesa sindacale 11.12.2016	2019 (erogazione gennaio 2020)
borse di studio a favore dei figli dei dipendenti	art. 1.14 Verbale di Accordo del 26.7.2017	anno scolastico 2019/2020
permessi ai sensi della l. 104/92	artt. 3.4 e 3.5 Verbale di Accordo del 26.7.2017	1 gennaio 2020

FIRST - CISL

UILCA - UIL

FISAC - CGIL

2. Con riferimento ai Dipendenti che si trovino già in regime di grande mobilità (secondo i criteri previsti in UBI Banca), a seguito dei trasferimenti avvenuti ex art. 3.1 comma 3 dell'Accordo Quadro 26.10.2017 e sino alla data del presente accordo, e che abbiano già percepito l'erogazione Una Tantum prevista nella società di provenienza, l'erogazione mensile per grande mobilità sarà corrisposta con un differimento temporale pari al numero di mesi che moltiplicato per il valore dell'indennità tempo per tempo spettante assorba il valore dell'Una Tantum erogata.
3. Per i trasferimenti disposti dall'Azienda a partire dalla data del presente accordo ovvero di cui al precedente comma 2 per i quali non è stata erogata Una Tantum, che comportino per il destinatario del trasferimento stesso un regime di "grande mobilità", troveranno applicazione le indennità mensili previste in UBI Banca nelle misure e con le decorrenze definite dal presente accordo.
4. I Dipendenti, che si trovino già in regime di grande mobilità (secondo i criteri previsti in UBI Banca) a seguito di trasferimenti avvenuti in data antecedente l'incorporazione della rispettiva società di provenienza, manterranno il connesso regime contrattuale in vigore all'atto del trasferimento. Entro il mese di giugno 2018 gli stessi dipendenti potranno presentare domanda di avvicinamento alla residenza/domicilio abituale per mansione coerente con quella svolta; in caso di mancato accoglimento della domanda entro sei mesi dalla suddetta scadenza, agli stessi verranno riconosciute le indennità nelle misure tempo per tempo previste dal presente accordo.

#### Articolo 4 Buono pasto

Il buono pasto, di cui all'articolo 3.1 del Protocollo d'Intesa 11.12.2016, tenuto conto delle diverse discipline aziendali già in essere (compresa, sino alla decorrenza della successiva lettera d), la maggiorazione di € 1 della contribuzione a carico azienda al Fondo di previdenza complementare per ogni giornata di corresponsione del ticket prevista dall'art. 36/A dell'Accordo Carichi del 26.10.2006) e con applicazione delle modalità di erogazione e calcolo previste in UBI Banca, sarà riconosciuto come segue:

- a) con decorrenza da 1.1.2019
  - ✓ per tutto il personale (contratto di lavoro a tempo pieno o tempo parziale che effettua o non effettua l'intervallo per il pranzo) - nell'importo giornaliero attualmente percepito e comunque non inferiore ad € 5,00 ovvero € 4,00 per le posizioni rientranti nei casi di cui al comma 2 del citato art. 3.1 del Protocollo 11.12.2016;
- b) con decorrenza da 1.7.2019
  - ✓ per il personale con contratto di lavoro a tempo pieno o tempo parziale che effettua l'intervallo per il pranzo - nell'importo giornaliero attualmente percepito e comunque non inferiore ad € 5,50 ovvero € 4,00 per le posizioni rientranti nei casi di cui al comma 2 del citato art. 3.1 del Protocollo 11.12.2016;
  - ✓ per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale che non effettua l'intervallo per il pranzo - nell'importo giornaliero attualmente percepito e comunque non inferiore di € 5,29 ovvero € 4,00 per le posizioni rientranti nei casi di cui al comma 2 del citato art. 3.1 del Protocollo 11.12.2016;
- c) con decorrenza da 1.1.2020
  - ✓ per il personale con contratto di lavoro a tempo pieno o tempo parziale che effettua l'intervallo per il pranzo - nell'importo giornaliero attualmente percepito e comunque non inferiore ad € 6,00 ovvero € 4,00 per le posizioni rientranti nei casi di cui al comma 2 del citato art. 3.1 del Protocollo 11.12.2016;
  - ✓ per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale che non effettua l'intervallo per il pranzo - nell'importo giornaliero attualmente percepito e comunque non inferiore di € 5,29

**FIRST - CISL**

**UILCA - UIL**

*[Handwritten signatures and notes under FIRST - CISL]*

*[Handwritten signatures and notes under UILCA - UIL]*

F.A.B.I. Accordo  
 Roberto  
 [Handwritten signatures and notes]

FISAC - CGIL  
 [Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

ovvero € 4,00 per le posizioni rientranti nei casi di cui al comma 2 del citato art. 3.1 del Protocollo 11.12.2016;

d) con decorrenza da 1.7.2020

- ✓ per il personale con contratto di lavoro a tempo pieno o tempo parziale che effettua l'intervallo per il pranzo – nell'importo giornaliero di € 6,50 ovvero € 4,00 per le posizioni rientranti nei casi di cui al comma 2 del citato art. 3.1 del Protocollo 11.12.2016.
- ✓ per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale che non effettua l'intervallo per il pranzo - nell'importo giornaliero di € 5,29 ovvero € 4,00 per le posizioni rientranti nei casi di cui al comma 2 del citato art. 3.1 del Protocollo 11.12.2016.

2. Le Parti si impegnano ad attivare l'apposita commissione, di cui alla dichiarazione delle Parti in calce all'art. 3.1 del Protocollo di Intesa Sindacale 11.12.2016, anche con riferimento ai territori di insediamento delle Banche in esame, per le verifiche e determinazioni previste.

**Articolo 5**  
**Indennità di reggenza**

1. Gli attuali percettori manterranno tale indennità, nella misura attualmente percepita, sino al permanere dell'incarico di Responsabile di filiale, con ripristino dell'indennità in caso di riadibizione alla stessa mansione nell'arco dei successivi 6 mesi, escludendo dal computo le assenze per malattia prolungata (di almeno 5 mesi continuativi) e per maternità.

**Articolo 6**  
**Coperture per premorienza e infortunio**

1. Le prestazioni in caso di premorienza, nonché le coperture assicurative per inabilità o morte da infortunio eventualmente esistenti nelle società di cui all'art. 2 sono prorogate sino al 31.12.2018.
2. Con decorrenza 1.1.2019, le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 del Verbale di Accordo 24.1.2018 trovano applicazione nei confronti del Personale destinatario del presente accordo.

**Articolo 7**  
**Assistenza sanitaria integrativa**

1. Per il Personale proveniente da ex Banca Tirrenica, ex Banca Federico del Vecchio, Etruria Informatica e da Banca Teatina, l'assistenza sanitaria integrativa verrà attuata mediante la forma assicurativa di cui all'articolo 2 del predetto accordo 24.01.2018 con decorrenza 1.1.2019.
2. L'assistenza sanitaria integrativa di natura mutualistica in essere per il personale proveniente da ex Banca Adriatica ed ex Carilo sarà analizzata nell'ambito dei lavori della Commissione prevista dall'art. 4 dell'Accordo 24.01.2018, restando in essere nell'attuale forma fino a diversa determinazione delle Parti.

**Articolo 8**  
**Previdenza complementare**

Fermo restando, anche per le cd. Bridge Banks, quanto previsto dall'art. 4.1. dell'Accordo 26.7.2017, sono confermate le previsioni in materia di previdenza complementare attualmente in essere presso ciascuna società in esame.

**Articolo 9**  
**Disposizioni finali**

1. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 2, il presente accordo abroga e sostituisce, con le tempistiche indicate negli articoli precedenti, le analoghe previsioni esistenti nelle società e abroga, con decorrenza dal 1.3.2018, la disciplina di secondo livello a qualsiasi titolo esistente presso le stesse e non regolata dal presente accordo. Gli incrementi retributivi conseguenti ad automatismi economici o inquadramentali per anzianità in corso di maturazione, previsti dagli accordi aziendali delle cd. Bridge Banks, saranno riconosciuti ai dipendenti che maturino tale diritto entro 24 mesi dalla data di

FIRST - CISL

UILCA - UIL

FISAC - CGIL


sottoscrizione del presente accordo con erogazione nel mese di luglio 2018 per automatismi maturati sino a tale data ovvero, per quelli maturati successivamente entro il predetto limite temporale di 24 mesi, decorsi 3 mesi dalla relativa maturazione.


**Articolo 10**  
**Incontri di verifica**

1. A richiesta di una delle Parti si darà luogo a periodici incontri di verifica a livello di Gruppo sullo stato di attuazione di tutte le previsioni contenute nel presente Accordo, nell'ambito dei quali le Aziende metteranno a disposizione idonei documenti e evidenze, da tenersi entro 15 giorni dalla richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto


  
UNIONE DI BANCHE ITALIANE Spa  
**F.A.B.I.**

  
  
FABI

  
FIRST - CISL

  
FIRST - CISL

  
FISAC - CGIL

  
FISAC - CGIL

  
UILCA - UIL

  
UILCA

  
UNITA' SINDACALE-FALCRI SILCEA